COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 DEL 24/03/2022

OGGETTO:	**ACCOGLIMENTO PROPOSTA DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DI ANNULLAMENTO DI ISCRIZIONE A RUOLO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA DEL 2015**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **17:00**, in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE		X
ZAMBELLO MIRELLA	X	
MERLO DINA	X	
PAVANELLO ANDREA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
ALBERGHINI ERIKA	X	
TOTALE	7	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 22/12/2021 il signor A.S, meglio identificato nell'allegato parte integrante del presente atto non pubblicabile per motivi di riservatezza, ha presentato, con nota assunta al prot. Generale n. 92376/2021, istanza di sgravio di cartella esattoriale derivante da mancato pagamento di sanzione pecuniaria per violazione al codice della strada;
- la sanzione pecuniaria era stata comminata nel 2015 al proprietario dell'auto, signor R.S. indicato nell'allegato parte integrante del presente atto non pubblicabile per motivi di riservatezza, per violazione dell'art 214 comma 8 del codice della strada dovuto a circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo iscritto dagli agenti di riscossione Gestline Gruppo Riscossione ed Equitalia Polis spa, società ora confluite in Agenzia delle Entrate-Riscossione, per diversa posizione debitoria;
- il signor A.S. era alla guida del veicolo al momento del controllo su strada della Polizia locale per cui veniva individuato quale obbligato in solido della sanzione pecuniaria in qualità di conducente;
- secondo le indicazioni del signor A.S il debito dal quale derivava il fermo amministrativo del veicolo era stato saldato dal proprietario R.S. in data antecedente alla data dell'accertamento, con conseguente venir meno della violazione dell'art 214, c.8, cds;
- alla suddetta istanza, in data 14/01/2022, veniva dato riscontro negativo in quanto le motivazioni presentate facevano riferimento ad azioni e rapporti intercorrenti tra il proprietario del veicolo ed Amministrazioni terze, non riferibili in maniera diretta all'accertamento eseguito dagli agenti della Polizia Locale;

DATO ATTO che con nota assunta al prot. n. 5884 del 27/01/2022 l'Agenzia Entrate-Riscossione ha chiarito la posizione del signor A.S. esponendo i fatti in maniera cronologica, evidenziando irregolarità burocratiche legate alla mancata cancellazione del fermo amministrativo dal Pubblico registro Automobilistico. In base a quanto dichiarato dall'agente della riscossione, il fermo amministrativo dell'auto doveva essere tolto nel 2014 in seguito all'avvenuto pagamento del debito da parte del proprietario del veicolo signor R.S. e, conseguentemente, la circolazione dello stesso nel 2015 doveva essere considerata regolare;

RILEVATO che nella nota l'agente della riscossione ha proposto a questa Amministrazione in qualità di ente creditore di annullare il ruolo scaturito dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria del 2015 senza alcun onere, anche in considerazione di possibili azioni giudiziarie da parte del signor A.S.;

DATO ATTO che in data 14/01/2022 il signor A.S. ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Rovigo proponendo opposizione alla cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria del 2015 riportata nell'allegato parte integrante del presente atto;

RILEVATO che la cancelleria del Giudice ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso solo in data 18/02/2022 con prima udienza fissata per il successivo 28/02;

DATO ATTO che nella nota del 27/01/2022 l'Agente della Riscossione ha evidenziato che la cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria del 2015 è priva di un valido fondamento giuridico viste le irregolarità burocratiche che hanno interessato la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo oggetto dell'accertamento, cancellazione avvenuta solo a dicembre del 2021;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta dell'agente della Riscossione effettuando l'annullamento dell'iscrizione a ruolo del debito derivante dalla sanzione suindicata senza alcun addebito degli oneri procedurali prima della conclusione del giudizio avanti il Giudice di pace anche al fine di evitare eventuali spese giudiziarie;

CONSIDERATO che l'annullamento dell'iscrizione a ruolo comporta un mancato introito per l'Amministrazione Comunale di € 2.348,25 pari al valore della cartella esattoriale posta in essere nei

confronti del signor R.S. e dell'obbligato in solido signor A.S., entrambi identificati nell'allegato parte integrante non ostensibile;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2017 relativa all'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022" dichiarata i.e.;
- il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019, con il quale sono stati individuati i responsabili dei Settori ed i dirigenti sostituti in caso di loro assenza;

VISTO:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 del 07/09/2020;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- da parte del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. di accogliere la proposta formulata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione di annullare senza oneri per l'amministrazione Comunale l'iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria comminata nel 2015 in quanto scaturente da irregolarità burocratiche legate alla mancata cancellazione di un fermo amministrativo iscritto sul veicolo di proprietà del signor R.S. e nei confronti del signor A.S. in qualità di obbligato in solido in quanto conducente del veicolo al momento dell'accertamento effettuato dagli agenti della Polizia Locale, soggetti identificati nell'allegato parte integrante del presente atto non pubblicabile per motivi di riservatezza ;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Sicurezza Polizia Locale Trasporti e Mobilità di provvedere all'attuazione del presente provvedimento mediante l'annullamento dell'iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria comminata per violazione dell'art 214, comma 8, del c.d.s. effettuata nel 2019 e identificata nell'allegato parte integrante del presente atto non ostensibile;

4. di dare atto che l'annullamento dell'iscrizione a ruolo sopra indicata determina una riduzione di complessivi € 2.348,25 dell'accertamento n. 68838 anno 2015 relativo al

“Recupero insoluti su ammende e violazioni al codice della strada”, cpt. 120311/1012, Conto Finanziario 3.02.02.01.004;

5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali". Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti organo di indirizzo politico" del sito web dell'ente

7. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile** affinché si proceda all'annullamento dell'iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria riportata al punto 2 prima della prossima udienza di discussione dell'opposizione a cartella esattoriale avanti il Giudice di Pace secondo quanto riportato in premessa fissata per il giorno 20/04/2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Alessandro Ballarin	Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*